



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA

DECRETO

Il Direttore Marittimo della Liguria,

Visto il Dispaccio prot. n. 13837 in data 01 luglio 2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione - Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, avente per oggetto le tariffe per il servizio di pilotaggio, in vigore dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2027;

Visto il Dispaccio prot. n. 13880 in data 02 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, relativo agli schemi di decreto tariffario contenente le modifiche da apportare ai vigenti Decreti;

Visto l'art. 91 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 121bis, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Visto il proprio decreto n. 321/2023 del 19 luglio 2023 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di Savona – Vado Ligure e La Spezia dalla data del 20 luglio 2023,

Ritenuto opportuno emanare un nuovo decreto, relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto di Savona – Vado Ligure, in vigore dalla data del 01 luglio 2025,

DECRETA

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di: Savona

A) Tariffe Savona Porto

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.),
Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	149,61
501 -	1.000	193,95
1.001 -	2.000	247,61

2.001 -	3.500	313,63
3.501 -	5.000	393,08
5.001 -	7.000	515,85
7.001 -	10.000	619,00
10.001 -	15.000	816,06
15.001 -	20.000	986,28
20.001 -	25.000	1.132,79
25.001 -	30.000	1.217,39
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		149,61

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente 1.1 incrementata del 20.48 %.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base
0 -	500	81,42
501 -	1.000	105,55
1.001 -	2.000	134,76
2.001 -	3.500	170,69
3.501 -	5.000	213,93
5.001 -	7.000	280,74
7.001 -	10.000	336,89
10.001 -	15.000	444,14
15.001 -	20.000	536,78
20.001 -	25.000	616,51
25.001 -	30.000	662,55
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		81,42

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base
0 -	500	42,29
501 -	1.000	56,75
1.001 -	2.000	78,41

B) Tariffe rada di Vado Ligure

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.),
Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	244,47
501 -	1.000	278,04
1.001 -	2.000	309,66
2.001 -	3.500	422,74
3.501 -	5.000	565,34
5.001 -	7.000	748,70
7.001 -	10.000	973,80
10.001 -	15.000	1.343,58
15.001 -	20.000	1.470,90
20.001 -	25.000	1.587,03
25.001 -	30.000	1.714,37
30.001 -	40.000	1.838,63
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		191,50

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg. CE n° 2978/94
verrà applicata la tariffa del precedente 1.1 incrementata del 20.48 %.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	133,05
501 -	1.000	151,34
1.001 -	2.000	168,53
2.001 -	3.500	230,07

3.501 -	5.000	307,68
5.001 -	7.000	407,47
7.001 -	10.000	529,99
10.001 -	15.000	731,23
15.001 -	20.000	800,52
20.001 -	25.000	863,73
25.001 -	30.000	933,03
30.001 -	40.000	1.000,65
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		104,22

1.4 Per l'assistenza del pilota alla messa in opera ed alla rimozione del "preventer-wires" al campo boe SARPOM, è dovuto il 50% della tariffa base senza alcuna maggiorazione.

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	88,62
501 - 1.000	101,87
1.001 - 2.000	107,97

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
2.001 - 3.500	85,56
3.501 - 5.000	113,08
5.001 - 7.000	148,72
7.001 - 10.000	194,55
10.001 - 15.000	267,91
15.001 - 20.000	292,34
20.001 - 25.000	316,80
25.001 - 30.000	341,24

3) Servizio reso a bordo:

3.1 Per le navi traghetto passeggeri "TR(ro-ro)-TP":

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	85,56
501 -	1.000	97,79
1.001 -	2.000	107,97
2.001 -	3.500	147,71
3.501 -	5.000	198,64
5.001 -	7.000	262,82
7.001 -	10.000	340,23
10.001 -	15.000	470,61
15.001 -	20.000	514,41
20.001 -	25.000	556,19
25.001 -	30.000	599,97
30.001 -	40.000	643,78
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		67,27

NOTE:

- 1) I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969;
- 2) Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T) deve essere determinato come segue:
 - 2.1) applicando la formula "R.I.Na" – G.T. = $K_1 V$, dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na – Col. 2) e $K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$;
 - 2.2) qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO": $GT = VE \times a$ dove $VE = L \times B \times H$
 L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
 B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 a = $F(VE)$ da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1000	0,43

5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sotto indicati coefficienti:

- a) – Traghetti passeggeri 0,75
(Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferries)

- b) – Traghetti merci 0,75
(Ro –Ro Cargo General Cargo, Ro – Ro Cargo Container Ships,
Ro – Ro Cargo Ferries, Ro – Ro Cargo Vehicles Carriers)

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A - per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;

3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.

B – per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di “gas-free” valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C – Per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con secondo pilota a bordo.

D – Manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.;

E – Pontoni con carichi eccezionali:

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	57,00
Per le navi da 2001 G.T. in poi	60,63

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia fuori dal limite suddetto:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	73,63
Per le navi da 2001 G.T. in poi	76,39

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

-Tariffa base €	
Per le navi da 0 a 2000 G.T.	119,27
Per le navi da 2001 G.T. in poi	139,78

3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore a Savona e alle cinque ore a Vado Ligure, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali;

4) quando il pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

-Tariffa base €

Per le navi da 0 a 2000 G.T.

54,04

Per le navi da 2001 G.T. in poi

57,77

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base a Savona - 100% della tariffa base a Vado Ligure. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;
- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

-Tariffa base €

Per le navi da 0 a 2000 G.T.

119,27

Per le navi da 2001 G.T. in poi

139,78

Articolo 8

I compensi di cui agli art. 6 e 7 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 5.

Articolo 9

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	70% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	60% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 20° approdo	50% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che garantisca per l'intero arco solare dell'anno e con almeno un mese di anticipo rispetto all'inizio dell'anno solare rilevante una programmazione di traffici regolari di linea, con itinerario ed orario prestabilito, oltreché cadenza periodica in ogni trimestre di calendario, che con frequenza giornaliera compiono almeno 90 approdi, si applica alle navi interessate dalla predetta programmazione una tariffa pari al 30% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 10

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 9 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Il presente Decreto sostituisce ed abroga il precedente Decreto n. 321/2023 e le precitate tariffe sono in vigore dal 01 luglio 2025.

Genova (*data firma digitale*)

IL DIRETTORE MARITTIMO
Amm. Isp. (CP) Antonio RANIERI